



COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

Via Nazionale n. 49 – 09040 – Maracalagonis (CA) – Tel. 070-7850224/219

PEC lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it

SERVIZIO TECNICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA con PROCEDURA APERTA LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI

(Importo a base di gara Euro 156.772,50, di cui Euro 112.831,10 per lavori a base di gara soggetti a ribasso, Euro 37.991,40 per costi per la manodopera non soggetti a ribassi di gara, Euro 5.950,00 per oneri attuazione piani di sicurezza, IVA al 10% esclusa)

IMPORTO TOTALE LAVORI ED ONERI IN APPALTO Euro 156.772,50 IVA AL 10% ESCLUSA.

C.I.G.: 65427120BF

C.U.P.: D36G15000840004

Articolo 1 - Finalità, oggetto e criterio di aggiudicazione

Appalto nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui il Decreto Legislativo n. 163 del 12-04-2006, da esperire, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010, trattandosi di Contratto d'appalto da stipulare a corpo ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 4 dello stesso Codice, per la realizzazione dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI".

Articolo 2 - Importo a base di gara

Importo dei lavori a base d'asta Euro 112.831,10, soggetti a ribasso di gara ;

Importo oneri per attuazione piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Euro 5.950,00 (importo non soggetto a ribasso d'asta);

costo del personale non soggetto a ribasso Euro 37.991,40

Importo totale lavori ed oneri in appalto Euro 156.772,50, IVA esclusa al 10%.

Articolo 3 - Contratto d'appalto

Il contratto d'appalto sarà stipulato **a corpo**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici. Il contratto d'appalto sarà stipulato mediante forma pubblico – amministrativa, ai sensi della vigente normativa. il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale per le gare bandite fino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 4 - Procedura di gara

La gara d'appalto si terrà, in seduta pubblica, nella data e orario stabiliti nel Bando di Gara, presso la sede della Stazione Appaltante - Comune di Maracalagonis (CA), Via Nazionale n. 49 .

Potranno presenziare alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti che hanno presentato offerta ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

La gara a Procedura Aperta verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 122 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 che prevede, in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a dieci, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86.

Nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a dieci si procederà alla valutazione della congruità delle offerte risultanti basse in modo anomalo individuate ai sensi dell'art. 86, comma 1, dello stesso Decreto. In tale caso l'Amministrazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso art. 88.

Saranno considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore al valore della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Ai sensi del medesimo art. 86 comma 4 la procedura non verrà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. In tal caso si procederà ai sensi del comma 3 del medesimo art. 86.

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento.

Articolo 5 - Condizioni minime di carattere economico e tecnico, necessarie per la partecipazione

Sono ammessi alla gara i concorrenti indicati all'art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell'art. 37 comma 8 del decreto medesimo.

Gli offerenti che partecipano alla gara come impresa singola devono essere in possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi richiesti nel Bando di gara e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dell'appalto, ovvero devono essere in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle eventuali categorie scorporabili per i corrispondenti singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'Impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente ai fini della partecipazione alla gara (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 207/2010).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge n. 80/2014 lett. b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni relative alle categorie scorporabili nel caso le stesse risultino essere di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori e a qualificazione obbligatoria.

Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Per le lavorazioni relative alle categorie scorporabili inferiori a Euro 150.000,00 la qualificazione da parte del concorrente o del subappaltatore potrà essere dimostrata con il possesso della attestazione SOA per i lavori da eseguire o con la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.

Per le lavorazioni delle categorie scorporabili, potranno altresì essere costituite associazioni temporanee di tipo verticale.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o

dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. (art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010).

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. (art. 92, comma 3, D.P.R. n. 207/2010). Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente disciplinare, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 (venti) per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010).

Articolo 5.1 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Articolo 6 - Comunicazioni e Chiarimenti

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatarario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica sergio.garau@comune.maracalagonis.ca.it, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.maracalagonis.ca.it alla sezione *Bandi e Gare d'Appalto*.

Articolo 7 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le imprese interessate all'appalto potranno prendere visione del Capitolato Speciale d'Appalto, dei disegni di progetto, dell'elenco prezzi unitari, del computo metrico e di tutti gli altri elaborati progettuali, presso il Comune di Maracalagonis - Ufficio Lavori Pubblici, Via Nazionale n. 49 - 09040 Maracalagonis (CA), dalle

ore 9:00 alle ore 11:00 nei giorni martedì e giovedì e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 del mercoledì. La documentazione utile ai fini della partecipazione alla presente gara è scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Maracalagonis, all'indirizzo www.comune.maracalagonis.ca.it alla sezione *Albo Pretorio On Line e Bandi e Gare d'Appalto*.

Le imprese che intendono partecipare all'appalto dovranno far pervenire, all'indirizzo e nei termini stabiliti nel Bando di Gara, una busta o plico, controsigliata/o e sigillata/o con idoneo sistema (non è obbligatoria la ceralacca) su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante (a pena di nullità dell'offerta).

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis, che ne rilascerà apposita ricevuta, entro il termine perentorio ed all'indirizzo indicati nel Bando di Gara. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile. Non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta oltre la scadenza indicata nel bando di gara, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliona né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte.

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso e all'indirizzo PEC - le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** della scadenza della consegna delle offerte.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio", al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente**, l'**oggetto della gara**, e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**" e "**B - Offerta economica**".

Articolo 8 - Contenuto della busta "A – Documentazione"

Nella busta denominata "**A – Documentazione**", devono essere contenuti **i seguenti documenti e dichiarazioni**:

Articolo 8.1 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni (da rendere, possibilmente, utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare o comunque con i medesimi contenuti minimi).

In ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di capacità tecnica l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni di seguito riportate, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di offerente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi, la dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante **di ciascuna impresa che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE** (per i consorzi stabili e i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, la sola dichiarazione di cui ai requisiti di ordine speciale e di qualificazione dovrà essere resa esclusivamente dal Consorzio, mentre tutte le altre dichiarazioni dovranno essere prodotte dalle imprese consorziate indicate esecutrici dell'appalto).

Pertanto l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 6 secondo il modello allegato **dovrà essere prodotta da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre**.

Il rappresentante legale dell'impresa dovrà sottoscrivere l'istanza di partecipazione e rendere tutte le dichiarazioni di seguito dettagliate:

I. - Forma di partecipazione e indicazione imprese controllanti e/o controllate- Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come impresa singola ovvero in forma di costituita/constituenda A.T.I./R.T.I./Consorzio (ordinario ex art. 2602 cod. civ., stabile, tra cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane)/GEIE, con indicazione delle imprese controllanti e/o controllate, eventualmente esistenti.

II. - Iscrizione registri - Dichiarazione in ordine alla iscrizione dell'impresa presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l'attività per la quale l'impresa è iscritta, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica.

Per le imprese con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

Per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nel Registro Prefettizio, con precisazione, altresì, della sezione.

Per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti: indicazione degli estremi di iscrizione nello schedario generale della cooperazione.

Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici.

III.- Dichiarazione di insussistenza in capo all'impresa delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:

Art. 38 comma 1:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:

- il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa individuale;

- i soci o il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;

- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge n. 55 del 1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) presenza di soggetti che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) presenza di soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) presenza di soggetti nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter art. 38 D.Lgs. 163/2006, risulta l'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o

falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell'articolo 17 della predetta Legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarato il numero dei dipendenti e, se questi sono superiori a 15, deve essere dichiarata l'avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa Legge; la Stazione appaltante può richiedere successivamente l'apposita certificazione, rilasciata dagli uffici competenti;

m) sussistenza di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 e ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

m-bis) soggetti nei cui confronti, a causa di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine i concorrenti allegano, alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

IV. Requisiti di ordine speciale di qualificazione - Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell'attestazione resa conforme all'originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), rilasciata: - da una **SOA**, regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 61 e successivi del D.P.R. n. 207/2010, che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate indicate nel Bando di Gara; **ovvero - Trattandosi di lavori di importo a base d'asta, comprensivi degli oneri di sicurezza, inferiore alla soglia dei 150.000,00 Euro, possono partecipare alla gara le Imprese in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa determinati ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010;** ovvero - Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

Per i Consorzi di Cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, i requisiti di qualificazione (SOA) devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio.

Articolo 8.2 - Dichiarazioni personali (da rendere, possibilmente, utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare, solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di

dichiarare l'assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000)

Ciascuno dei soggetti in carica indicati nella dichiarazione di cui all'articolo **8.1) parte II.**, del presente disciplinare, devono rendere ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, inerente al possesso dei requisiti di ordine generale; devono, pertanto dichiarare specificamente (a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio") quanto previsto nell'art. **8.1) parte III.**

La presente dichiarazione dovrà essere rilasciata anche nel caso dei soggetti in carica di tutti i consorziati per i quali il Consorzio concorre o dei soggetti in carica dell'Ausiliario nel caso di avvalimento.

Articolo 8.3 - Avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti

In attuazione del disposto dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) dello stesso Codice dei Contratti, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio" - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio" – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta richiamata all'articolo 7 del presente disciplinare, l'impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio", le dichiarazioni/documenti appresso indicati:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);

2. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti).

L'impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio", il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per l'impresa ausiliata dagli articoli 8, 8.1 e 8.2 del presente disciplinare.

Articolo 8.4 - Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

La contribuzione in favore dell'A.N.A.C. non è dovuta, agli effetti del disposto dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/06 e della Deliberazione della stessa Autorità del 05-03-2014.

Articolo 8.5 - Dichiarazione di subappalto

Nella dichiarazione di subappalto dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei Contratti e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie – non possedute dal partecipante e non scorporate – indicate nel bando di gara come subappaltabili, comporta l'esclusione dalla gara. La dichiarazione di subappalto dovrà essere datata e dovrà essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa singola o del consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006

ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 8.6 - Imprese riunite, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE (art. 34, comma 1, lettere d) e) e f), del Codice dei Contratti)

La capogruppo e le riunite, dovranno presentare, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio", i certificati e/o le dichiarazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché indicare le percentuali di partecipazione all'A.T.I./Consorzio/GEIE di tutti i componenti compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti. Per i raggruppamenti già costituiti la capogruppo dovrà inoltre presentare la seguente documentazione, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio":

a. - scrittura privata autenticata da un notaio con la quale é stata costituita l'associazione temporanea d'impres e con cui é stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile dalle altre imprese riunite alla capogruppo;
b. - procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata). La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile.

Per i raggruppamenti non ancora costituiti, sono ammesse a presentare offerte associazioni di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso è necessario produrre anche le seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del Codice dei Contratti;
2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. indicazione della impresa nominata Mandataria/Capogruppo;
4. dichiarazione delle quote di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

In questo caso l'offerta e le relative dichiarazioni, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio", da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione/Consorzio ordinario/GEIE rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Articolo 8.7 - Consorzi di cui all'art. 34, lettere b) e c), del Codice dei Contratti e ss.mm.ii.

I Consorzi stabili, i Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i Consorzi tra imprese artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici, sono tenuti ad indicare tutte le consorziate e altresì se intendono eseguire direttamente i lavori oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest'ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i lavori. I consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio", le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale utilizzando preferibilmente il modello allegato di dichiarazione cumulativa.

Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'art. 122, comma 9, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati.

Articolo 8.8 - Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria di **Euro 3.135,45** pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto (ridotta del 50% se il concorrente è in possesso della certificazione di cui all'art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006), dovrà essere costituita, comprese le agevolazioni previste, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio", ai sensi e per gli effetti dell'art 75 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le modalità di seguito indicate.

La prestazione della garanzia provvisoria in misura inferiore all'importo richiesto è causa di esclusione dalla gara. La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso nel giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A pena di esclusione dalla gara, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio", le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente: - **1.** validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; **2.** impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; **3.** clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice dei Contratti, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell'attestazione SOA. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 163/2006.

Entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata, la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità di cui ai punti a) e b).

Articolo 8.9 - PASSOE

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

Articolo 9 - Contenuto della busta "B – Offerta economica"

Nella busta denominata "B – Offerta economica", devono essere contenuti i seguenti documenti costituenti l'**Offerta Economica** (da rendere, possibilmente, utilizzando gli schemi allegati al presente disciplinare).

La busta dell'offerta economica dovrà contenere le dichiarazioni di cui ai punti 9.1 e 9.2 del presente articolo.

A pena di nullità dell'offerta, la busta dell'offerta economica, contenente le suddette dichiarazioni, dovrà essere chiusa e debitamente sigillata e controfirmata - dallo stesso soggetto che ha espresso l'offerta - su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante, affinché ne sia garantita la piena integrità e segretezza. Nella busta contenente l'offerta dovrà indicarsi l'oggetto della gara e l'impresa offerente.

9.1. - DICHIARAZIONE DI OFFERTA. La dichiarazione di offerta dovrà essere redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo. La dichiarazione di offerta dovrà essere datata e dovrà essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa singola o del consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006. È nulla l'offerta priva di data e di sottoscrizione.

A pena di esclusione dalla gara, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”, la dichiarazione di offerta dovrà recare la specifica indicazione dell’oggetto dell’appalto e contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, **del ribasso percentuale offerto rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara**, al netto degli oneri relativi alla sicurezza indicati nel Bando di Gara. In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il ribasso percentuale indicato in lettere.

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. Il ribasso dovrà essere espresso dal concorrente alla terza cifra decimale, in caso contrario sarà arrotondato alla terza cifra decimale, arrotondata per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che il valore percentuale della soglia di anomalia sarà arrotondato alla terza cifra decimale, arrotondata per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nella Dichiarazione dell’offerta, **pena l’esclusione dalla gara**, dovrà inoltre essere indicato in cifre l’ammontare complessivo degli **oneri aziendali della sicurezza**.

9.2. - DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Il concorrente deve attestare quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- a. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;
- b. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- c. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

La dichiarazione ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 dovrà essere datata e dovrà essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa singola o del consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006.

A pena di esclusione dalla gara, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”, nella busta dell’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo.

Articolo 10 - Cause di esclusione

Ai sensi dell’articolo 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/06, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ai sensi dell’articolo 38 comma 2-bis del codice, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti di ordine generale e degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara previste dall’articolo 46 del codice obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, **della sanzione pecuniaria pari a 217,39 euro (0,5% dell’importo a base di gara)**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede

la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara.

Il concorrente che ha dato causa all'applicazione della norma e all'escussione della polizza provvisoria finalizzata al pagamento della sanzione pecuniaria dovrà inoltre provvedere, entro il termine comunicato nella richiesta del Responsabile del procedimento, alla ricostituzione della cauzione provvisoria, pena esclusione dalla procedura di gara, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio".

Troverà applicazione la Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 dell'ANAC avente ad oggetto i Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 11 - Subappalto

Si richiama la clausola di gradimento del divieto di subappalto ad Imprese che abbiano partecipato alla medesima gara. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Articolo 12 - Altre informazioni

Resta chiarito ed inteso che:

- 1.) La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare e negli elaborati progettuali.
- 2.) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana.
- 3.) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
- 4.) Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
- 5.) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
- 6.) In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere. I ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali verranno arrotondati a tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui tale arrotondamento determini un'uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti.
- 7.) L'aggiudicatario dichiara di accettare la condizione prevista dall'art.11 comma 9 del D. Lgs 163/06 che prevede la consegna dei lavori in via di urgenza durante il termine dilatorio del comma 10 dello stesso articolo in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe la perdita del finanziamento comunitario.
- 8.) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
- 9.) La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine alla regolarità della procedura di gara. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione.
- 10.) L'eventuale calcolo dell'anomalia verrà effettuato sulla base di 3 decimali. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R. D. n. 827/1924. L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
- 11.) Al contratto si provvederà successivamente alle verifiche previste dalla vigente normativa nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti di cui alla vigente normativa antimafia.
- 12.) È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Amministrazione resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- 13.) È a carico della ditta che rimarrà aggiudicataria dell'appalto la imposta fissa di registrazione del contratto.
- 14.) È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 Codice dei Contratti).
- 15.) Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del

contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.

16.) Il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima dei 35 gg. dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, Codice dei Contratti).

17.) A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'impresa aggiudicataria si obbliga a presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa), con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. Ai sensi del medesimo art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti, la cauzione definitiva potrà essere rilasciata esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa emessa a titolo di garanzia fidejussoria definitiva dovrà essere prodotta in originale, con firma dell'assicuratore.

18.) Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei Contratti meglio definita dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l'impresa aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civili terzi, nelle forme e modalità previste dal D.M. 12.04.2004, n. 123 - schema tipo 2.3 - secondo gli importi previsti dall'art. 4.8 "coperture assicurative" del Capitolato Speciale d'Appalto rideterminati in esito all'aggiudicazione. La polizza in originale, con firma dell'assicuratore, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

19.) Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all'inesistenza di cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque offerente. In caso di accertata mancanza dei requisiti di ordine generale e/o speciale, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione dell'offerente, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla notifica del fatto alle Autorità competenti. Si procederà, quindi, alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione.

20.) Per le opere per le quali non è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario dovrà presentare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza, debitamente validato dal competente Servizio tecnico della Stazione Appaltante.

21.) Ai sensi dell'art. 118 del Codice dei Contratti, il ricorso al subappalto o al cottimo deve essere indicato in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo. Nel caso di autorizzazione al subappalto, l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

22.) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria, anche se cooperativa, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci, gli operai e i dipendenti delle aziende artigianali, industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi, nonché le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'impresa si obbliga all'applicazione di detti contratti ed accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa, da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale.

23.) Ai sensi dell'art. 140 del Codice dei Contratti, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

24.) Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. L'I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge.

25.) La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.

26.) Il verbale di gara relativo all'appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente.

27.) Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'Impresa possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la

relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l'esclusione.

28.) Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

29.) La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

30.) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 133 del Codice dei Contratti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali;

31) Il progetto esecutivo delle opere in appalto è stato validato con apposito Verbale di Validazione del 16/12/2015.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Sergio Garau)
